



Sentenza. n. 170/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37317** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nata a XXX (XXX) il XXX (Cod. Fisc. XXX), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Antonio Savoia presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Carmiano, alla Piazza E. Elia, n. 12/13

contro:

l'INPS, non costituito

e

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del ministro pro tempore, non costituito;

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

VISTO il verbale dell'udienza del 16 aprile 2024, all'esito della quale, non comparso il difensore del ricorrente e non costituite le amministrazioni intime, il giudizio è stato definito, come da dispositivo letto nell'udienza stessa, quale di seguito trascritto;

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

Considerato:

- che con il ricorso in epigrafe, depositato in Segreteria in data 27 febbraio 2023, la Sig.ra XXX, cessata dal servizio per invalidità assoluta e permanente, ha chiesto che venga

accertato il suo diritto ad ottenere la pensione definitiva e la buonauscita secondo gli aggiornamenti delle progressioni economiche e le maggiorazioni previste;

- che non è stata depositata la prova dell'avvenuta notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alle amministrazioni intimare come previsto dall'art. 155, commi 3 e 5 del Codice della giustizia contabile;

Ritenuto:

- che in assenza di costituzione dell'INPS e del Ministero dell'Istruzione e del Merito (c.d. "sanante"), il ricorso deve ritenersi improcedibile (*ex plurimis*, C. conti, Sez. Giurisd. Puglia, n. 561/2017, n. 606/2018 e n. 702/2018);

- che non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

PQM

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, dichiara improcedibile il ricorso n. 37317.

Nulla per le spese.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 16 aprile 2024.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Depositata il 03.09.2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 03.09.2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)